



**Associazione VIVIBALON**

Via V. Andreis 18/10 – 10152 Torino

Tel. 011/43.10.487 – e-mail: [vivibalon@tiscali.it](mailto:vivibalon@tiscali.it)

C.F. 97615570013 – p.iva 11340770012

### ***Perchè parliamo di Aree di Libero Scambio***

*Una riflessione sul tema in relazione ai PdL 968, 1065 e 1224 sul riordino del settore dell'usato in Italia.*

*A cura di Alessandro Stillo  
VicePresidente*

Il fenomeno storico di quelli che sono definiti stracciaroli, rottamai, raccoglitori, waste pickers, bidders (in Canada), canners (a New York) è connesso alla rivoluzione industriale e allo sviluppo di quella che negli anni '60 abbiamo iniziato a definire “società dei consumi”.

Nella società occidentale siamo sempre più avvolti in un ammasso di oggetti, abbigliamento, apparati tecnologici, insomma strumenti di uso quotidiano di obsolescenza sempre più veloce.

Tutti questi oggetti sono soggetti ad un ricambio che supera di molto l'impossibilità di riutilizzo, la loro rottura e non riparabilità, ma attiene molto di più al loro status di simboli: così, tanto per fare un esempio, mentre il fatturato del settore abbigliamento in Italia di è notevolmente ridotto, negli ultimi anni i capi acquistati sono più che raddoppiati.

Il *fast fashion*, la *fast technology*, le catene di acquisto di arredi *low cost* fanno sì che il mondo occidentale, tutti noi, siamo pieni di oggetti ancora in perfette condizioni dal punto di vista del loro possibile utilizzo, ma che oggi giacciono nelle nostre cantine, soffitte o, peggio, intasano i cassonetti di raccolta rifiuti.

Nel mondo più di 20 milioni di persone vivono trattando quelli che per alcuni sono scarti ma che per altri possono diventare materiali di uso quotidiano: mestieri regolamentati in modo diverso da paese a paese, anche e soprattutto perchè ogni paese ha la sua immondizia e, quindi, i suoi valorizzatori.

Anche in Italia il fenomeno è stato regolamentato, sin dal 1931, attraverso alcuni articoli del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare dagli articoli 121 e 124, cui corrispondeva un libretto giallo che permetteva ai raccoglitori di vendere liberamente il frutto della propria raccolta.

Gli articoli suddetti furono cancellati dal cosiddetto Decreto Bersani n.114 del 1998 e dai Decreti attuativi del 2001: il decreto cancellò gli articoli del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) che elencava i “mestieri di stracciaiolo, raccoglitore di ferro eccetera”, che avevano la facoltà di vendere su area pubblica senza licenza commerciale e con una semplice autorizzazione della Questura.

Questo vuoto normativo ha colpito alcune decine di migliaia di operatori in tutta Italia (per fare un esempio, solo a Torino, dove vedremo si è scelta una strada amministrativa, gli operatori censiti sono circa 2000) ingrossando da un lato la categoria dei cosiddetti hobbisti, che a seconda delle regolamentazioni regionali hanno diritto a partecipare a un numero di mercato tra i 6 e i 18 annui, sul territorio regionale) e dall'altro gettando in una situazione palesemente irregolare, sottoposta a taglieggiamenti, angherie e ammende amministrative, tutti coloro che prima operavano regolarmente.

Una delle strade sperimentali più efficaci è stata sperimentata a partire dal 2001 a Torino con l'istituzione di Aree di Libero Scambio, dotate di un Regolamento (dapprima n.316 approvato nel febbraio 2006 dal Consiglio Comunale di Torino, successivamente modificato con il n.378, approvato il 29/5/2017), dove i raccoglitori non professionali potevano operare. Il regolamento, che trovate in allegato, sancisce:

- la gestione delle Aree di Libero Scambio in seguito ad un Bando pubblico;
- le regole di gestione in termini di orario, accessi, pulizie, dimensioni degli stalli degli operatori;
- le tipologie di merci che possono essere vendute;
- le caratteristiche degli operatori per accedere all'attività.

Il fenomeno coinvolge come detto migliaia di persone in Italia, è sufficiente osservare i mercatini "non autorizzati" che sorgono spontanei nelle nostre città, tant'è che le città di Palermo, Genova e Roma stanno studiando forme di regolarizzazione che ricalcano il Libero Scambio torinese.

L'importanza del fenomeno è stata evidenziata da Rete ONU, che stima che solo un quinto degli operatori dell'usato ambulanti operi con legittima personalità giuridica.

La ragione è presto detta. Sono operatori inquadrati come commercianti allo stesso modo di chi opera come ambulante nei mercati rionali, per almeno 5 giorni a settimana, con analoghi oneri contributivi. Tali oneri non sono sostenibili da un tipo di attività contraddistinta da una componente artigianale, nella fase di apprestamento del bene al riutilizzo (pulizia, stima, eventuale riparazione degli oggetti), da una raccolta che avviene nel periodo infrasettimanale soprattutto da cessioni da privati, e dal momento della vendita che avviene con periodicità settimanale.

Tale attività genera un ebt (earnings before taxation) medio che è quantificabile attorno ai 10.000 euro l'anno: un prelievo fiscale superiore alla metà di tale introito, quale è quello vigente, spinge di fatto, per un materiale istinto di sopravvivenza, alla dimensione del sommerso. L'emersione, qui, è un lusso che è evidente appannaggio dei più capaci, di chi è in grado di stare molto sopra la linea mediana.

Nel segmento ambulanti l'informalità è diffusa anche a causa **dell'informalità delle operazioni di approvvigionamento**. Nel caso dello sgombero locali, si segnala l'abitudine diffusa di conferire i residui non riutilizzabili in modo improprio (producendo accumulazioni abusive di rifiuti o accedendo impropriamente ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani) laddove i costi di conferimento dei rifiuti speciali sono fuori dalla portata degli operatori o richiedono status formali difficili da raggiungere date le barriere d'accesso esistenti.

Inoltre il fenomeno deve essere affrontato anche dal punto di vista dell'abbandono di rifiuti stradale, da parte di cittadini e operatori, e in questo senso ci sembra che le Aree di Libero Scambio valorizzino la raccolta "produttiva" anziché l'abbandono.

Il fenomeno di cittadini che raccolgono rifiuti e li reinseriscono nel ciclo di utilizzo è molto diffuso sul nostro pianeta, tanto che il sito di Global Rec ([www.globalrec.org](http://www.globalrec.org)) individua esperienze collettive di cooperative, associazioni, federazioni, enti e indica 28 paesi e centinaia di organizzazioni che fanno parte dell'economia informale nel mondo: tra esse, Rete O.N.U. (Operatori Nazionali dell'usato) realtà italiana di cui l'Associazione ViviBalon che gestisce a Torino le Aree di Libero Scambio è socia fondatrice.

Le aree di libero scambio riprendono una tradizione millenaria, al pari delle *nundiae*, i mercati romani che si tenevano ogni nove giorni (da qui il loro nome *nun-diae*).

Inoltre un'Area di Libero Scambio ha una funzione ambientale sotterranea ma fondamentale: donare una seconda vita alle cose, distraendole dai rifiuti, contribuendo alla fonte a alimentare l'economia circolare, **evitando la produzione di rifiuti**: si calcola che un

mercato settimanale di 400 operatori eviti circa 1500 T annue di rifiuti.

*Per tutti questi motivi troviamo soddisfacente e estremamente utile che le proposte di legge che voi affronterete nelle Commissioni Ambiente e Attività Produttive mettano al centro alcuni aspetti che meritano una legislazione nazionale e che qui vogliamo segnalare:*

- 1. l'emersione di figure di operatori sancita da una legge dello Stato;*
- 2. l'istituzione di operatori individuati di fasce svantaggiate, per le quali il Libero Scambio è fonte importante di integrazione del reddito;*
- 3. la generalizzazione della possibilità di istituire aree di Libero Scambio in tutta Italia, a condizioni e regimi regolamentati;*
- 4. la possibilità degli operatori sia di conferire che di raccogliere merci nelle Aree ecologiche dei comuni e delle Aziende di raccolta rifiuti senza costi aggiuntivi;*
- 5. l'istituzione di fasce di tracciabilità per beni di valore economico rilevante;*
- 6. la costruzione di una identità degli operatori del settore, spesso misconosciuta;*
- 7. la possibilità delle Amministrazioni locali di istituire Aree di Libero Scambio sui propri territori.*

*Torino, 1 aprile 2019*

*In allegato:*

*Regolamento Libero Scambio n.378, 29 maggio 2017, Città di Torino*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA'  
DI SCAMBIO E VENDITA OCCASIONALE DI OGGETTI USATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 maggio 2017 (mecc. 2017 00547/048), i.e. -esecutiva dal 12 giugno 2017.

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione

Articolo 3 - Soggetti Accompagnatori

Articolo 4 - Ricircolo tematico

**TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO**

Articolo 5 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi

Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività

Articolo 7 - Orari

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle domande

Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori

**TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI**

Articolo 10 - Divieti

Articolo 11 - Vigilanza

Articolo 12 - Sanzioni

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'attività che si svolge sul territorio cittadino da parte di operatori non professionali che ha ad oggetto lo scambio o la vendita di oggetti ed effetti usati, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, eccetera o rinvenuti dopo essere stati abbandonati.

**Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione**

1. Possono partecipare alla attività di vendita e scambio non professionale di cui all'articolo 1 i soggetti, residenti nel Comune di Torino, con tutti i documenti in regola e ove necessario permesso di soggiorno, che non svolgano, e non abbiano svolto negli ultimi dodici mesi, attività di imprenditore commerciale per la vendita al dettaglio o all'ingrosso. Tale esclusione è prevista anche qualora la qualifica di imprenditore commerciale sia posseduta da coniugi, uniti civilmente o conviventi, parenti e affini di primo grado.

2. I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento di identità in corso di validità, attestante:

- di non essere iscritto attualmente, e nei dodici mesi antecedenti, in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano;
  - di esercitare l'attività senza alcuna organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e pertanto che non sussistano contemporaneamente i requisiti di personalità, abitudine, professionalità;
  - la provenienza della merce oggetto di scambio o vendita.
3. Le autocertificazioni di cui al comma precedente, redatte su apposito modello predisposto dagli uffici comunali, possono essere presentate ogni anno esclusivamente dal 1° fino al 28 febbraio e dal 1° al 30 settembre.
  4. Le autocertificazioni devono essere rinnovate ogni anno. Decorso tale termine il dichiarante, qualora non vi provveda, decade dalle priorità acquisite con conseguente cancellazione dal registro di cui all'articolo 6 comma 7.

### **Articolo 3 - Soggetti Accompagnatori**

1. La Città, per l'attività di organizzazione e gestione delle attività di cui al presente regolamento, si avvale di accompagnatori individuati tra soggetti terzi presenti sul territorio che svolgano attività inerenti la valorizzazione dei rapporti sociali, il recupero ed il riuso degli oggetti, i percorsi di integrazione, il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale. Tali accompagnatori, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di controllo dell'attività e degli operatori, e di pulizia dell'area circostante.
2. Al soggetto accompagnatore può essere richiesto dalla Città un corrispettivo per l'affidamento dell'attività di organizzazione e gestione a copertura dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico ovvero di eventuali canoni patrimoniali.

### **Articolo 4 - Ricircolo tematico**

1. In determinate occasioni, la Giunta Comunale, previo confronto con la Circoscrizione ospitante, approva lo svolgimento di una manifestazione, individuandone l'ubicazione, nella quale possono essere allestiti spazi dedicati al ricircolo limitati ad una singola merceologia tra quelle indicate di seguito:
  - piccolo arredo;
  - oggettistica varia;
  - abbigliamento;
  - libri, riviste e dischi musicali.
2. In occasione di tali manifestazioni tematiche il numero di stalli, che sarà definito in base allo spazio indicato, sarà dedicato per il 50% agli operatori iscritti per la categoria individuata, mentre il restante 50% potrà essere messo a disposizione di quei cittadini e cittadine residenti a Torino che intendano porre in vendita e scambiare oggetti propri appartenenti alla categoria tematica individuata, purché essi non siano iscritti in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati.

## **TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO**

### **Articolo 5 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi**

1. Le aree cittadine destinate alle attività di cui al presente regolamento sono individuate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, a seguito di approfondite verifiche territoriali, previo confronto con la Circoscrizione ospitante.
2. L'attribuzione degli spazi avviene a cura del soggetto accompagnatore, sulla base delle indicazioni della Città. Per ciascun operatore, può essere attribuito un solo spazio, cosiddetto modulo, con superficie non superiore a 10 metri quadrati.

### **Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività**

1. Gli operatori ammessi a partecipare alle attività non possono vendere merce nuova o non usata, preziosi, oggetti elettronici nuovi o non usati quali cellulari, radiocomandati, tablet, tv, pc, laptop, generi alimentari, bevande, oggetti da punta o da taglio, elettrotensili con motore trifase o con potenza di targa espressa in Watt superiore a 800, pneumatici per veicoli a motore e con rimorchi. Con deliberazioni della Giunta Comunale possono essere individuate ulteriori

merceologie ammesse e non ammesse.

2. Gli operatori interessati a partecipare alle attività, oltre ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, devono indicare il periodo di tempo per il quale intendono partecipare.

3. Agli operatori aventi diritto a partecipare alle attività è rilasciata apposita attestazione di occupazione dell'area qualora la durata dell'occupazione sia superiore a sei volte l'anno. Sull'attestazione deve essere inserita l'indicazione del modulo attribuitogli per effettuare l'attività. In ogni caso, la percentuale dei moduli da attribuire per un numero di volte superiore a sei nell'anno non può superare il 60% dei moduli disponibili.

4. Agli operatori aventi diritto a partecipare alle attività che chiedono di parteciparvi per un numero di volte inferiore a sei è consentita l'occupazione dell'area volta per volta. La prenotazione e l'assegnazione degli spazi è possibile fino a 36 ore prima dell'inizio delle attività. L'elenco dei partecipanti dovrà essere inoltrato all'ufficio competente almeno 24 ore prima dell'inizio delle attività. Vengono fatte salve eventuali deroghe qualora, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica e in presenza di moduli disponibili, la Polizia Municipale autorizzi, nell'imminenza dell'inizio attività, la partecipazione di soggetti non inseriti nell'elenco, ma comunque iscritti nel registro di cui al comma 7 del presente articolo, nel limite massimo del 5% dei posti in elenco. L'integrazione dell'elenco verrà trasmessa entro la giornata del lunedì successivo.

5. Agli operatori di cui al comma 4) sono attribuiti gli spazi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) minor numero di presenze;
- b) maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di moduli;
- c) data di richiesta con autocertificazione alla partecipazione.

6. E' posta a carico del soggetto accompagnatore la responsabilità della vigilanza sulla non occupazione degli stalli rimasti liberi dopo le attribuzioni dei moduli di cui ai precedenti commi.

7. I nominativi degli aventi diritto sono annotati in un apposito registro con l'indicazione della data in cui è stata presentata la richiesta, delle presenze effettuate con occupazione del modulo e delle richieste di occupazione non ammesse per indisponibilità di spazi.

#### **Articolo 7 - Orari**

1. L'attività di allestimento delle strutture per la vendita o lo scambio di cose usate da parte degli operatori non professionali deve essere effettuata tra le ore sei e le ore otto.

2. I moduli non occupati entro tale orario non sono più attribuibili fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 4.

3. Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 13,30, e non oltre le ore 16,00 "fatte salve cause di forza maggiore o problemi climatici".

#### **Articolo 8 - Modalità di presentazione delle domande**

1. Gli operatori, per partecipare alle attività, devono presentare un'apposita istanza in cui è autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2](#).

2. Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti sono iscritti nell'apposito registro di cui all'[articolo 6](#) comma 7 e agli stessi è rilasciato un tesserino munito di fotografia da esibirsi sempre durante le attività di libero scambio.

3. La verifica della veridicità dell'autocertificazione è in capo all'ufficio comunale preposto che comunica l'eventuale rigetto dell'istanza.

#### **Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori**

1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere un contributo a copertura dei costi di gestione, della tassa giornaliera per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali costi relativi al canone di occupazione suolo pubblico o a canoni patrimoniali e ad eventuali costi aggiuntivi per la pulizia dell'area.

2. Il pagamento di quanto previsto al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di biglietti prepagati o con altri sistemi che saranno ritenuti adeguati.

### **TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Articolo 10 - Divieti**

1. Gli operatori ammessi non possono stazionare sulla perimetrale dell'area destinata alle attività, sulla stessa e sulle strade di accesso alla stessa nel limite di metri 500 prima delle ore 6 o nel diverso limite stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Gli operatori ammessi alle attività non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura delle attività, le merci risultate invendute.
3. Gli operatori ammessi alle attività devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito e tenere ben esposti l'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino rilasciati loro per la partecipazione.
4. Gli operatori ammessi alle attività devono rispettare tutti gli obblighi previsti dai regolamenti comunali con particolare riferimento alle norme di polizia urbana ed ambientali.
5. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino per la partecipazione alla manifestazione non sono cedibili a terzi.

#### **Articolo 11 - Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dagli Organi di controllo istituzionalmente preposti.
2. Ulteriori compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del soggetto accompagnatore di cui all'articolo 3 che dovrà segnalare agli organi istituzionali ogni violazione del presente regolamento in costanza dello svolgimento delle attività per garantire l'ordine pubblico e al termine delle attività per consentire agli uffici della Città l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Articolo 12 - Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
2. Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi saranno sanzionati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, con la confisca amministrativa della merce, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 689/1981.
3. Gli operatori ammessi a partecipare alle attività, che pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi, non corrispondano il pagamento dovuto o che violino le disposizioni di cui all'[articolo 10](#), commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, sono sanzionati la prima volta con la sospensione dalla partecipazione alle attività per tre edizioni. Nel caso di ripetizione del comportamento illecito che ha dato luogo alla sospensione è disposta la revoca dell'attestazione di occupazione dell'area ed inoltre il trasgressore non sarà più ammesso a partecipare alle attività.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Coloro che attualmente partecipano ad attività di vendita e scambio di cose usate in qualità di operatori non professionali in virtù delle sperimentazioni programmate dalla Città devono produrre l'autocertificazione di cui all'[articolo 2](#) del presente regolamento per poter partecipare alle manifestazioni di vendita e scambio di cose usate successive alla data di adozione del regolamento stesso.
2. Gli operatori che partecipano alla manifestazione autorizzano l'Ente ad operare controlli preventivi sulla veridicità delle certificazioni, anche nei confronti delle persone conviventi e dei parenti di primo grado, che saranno indicati nell'autocertificazione. Tali eventuali controlli saranno esperiti anche attraverso altri Organismi dello Stato, nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy, riducendo l'impatto informativo ai soli dati necessari allo scopo.